



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°03 / 2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n. 40834 in data 20/12/2018, con la quale il Consorzio Venezia Nuova chiede l'emissione di un'ordinanza che disciplini la navigazione in occasione della prevista chiusura parziale del Canale Lido Treporti, al fine di effettuare la pulizia sui recessi di alloggiamento delle paratoie della barriera del sistema MOSE di Treporti nella Bocca di porto di Lido; comunicando di aver affidato i lavori di cui trattasi alla Soc. NAUTILUS S.r.l.;

VISTA: la nota prot. 8991 in data 30/06/2017 dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia con la quale ha autorizzato lo svolgimento dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione in prossimità del Canale Lido Treporti, ai soli fini di garantire la sicurezza della navigazione, in occasione delle attività di cui sopra;

VISTA: la propria ordinanza n°20/2015 in data 03/03/2015 e successiva Ordinanza di proroga n° 128 in data 18/10/2016, afferente alle attività relative ai lavori del MOSE nella Bocca di Porto di Lido;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm. /ii. ;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, (parte prima);

RENDE NOTO

che dal giorno 17/01/2019 al giorno 05/07/2019 (estremi inclusi), il canale marittimo Lido – Treporti, sarà interessato dai lavori di pulizia sui recessi di alloggiamento e manutenzione delle paratoie della barriera del sistema MOSE di Treporti, con l'impiego di unità navali e personale subacqueo.

ORDINA

Articolo 1

Dal giorno 17/01/2019 al giorno 05/07/2019 (estremi inclusi) il canale Lido – Treporti sarà interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico; tale divieto è da considerarsi valido per le unità navali di qualsiasi tipologia.

Articolo 2

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata, a cura del soggetto istante, sia da un idoneo segnalamento che da un servizio di vigilanza *ad hoc*, mediante la presenza di almeno n°1 (uno) mezzo nautico, in possesso dei requisiti di cui alla propria Ordinanza n°20/2015, in premessa citata.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'articolo 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'articolo 1174, comma 1 Cod. Nav., negli altri casi

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata sul proprio sito web istituzionale "www.guardicostiera.gov.it/venezia".

Venezia, _____

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*